

# Autorizzazione unica ambientale



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)

(GU n.124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42)

Vigente al: 29-5-2013 Capo I

Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di

sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012,

n. 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997,

n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011,  
recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;  
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012;  
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e

la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui

all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle

categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro

delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non

soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata

ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai

progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA)

laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri

atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi

dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n.

152.

Art. 2

## Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato

dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce

gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia

ambientale di cui all'articolo 3;

b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del

rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione

motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7

agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa

vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione

unica ambientale;

d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e

che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle

prescrizioni

disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende

amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce

una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa

produrre effetti sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata

sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli

atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto

possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Capo II

Autorizzazione unica ambientale

Art. 3

Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli

impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione

unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della

normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV

della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica

degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi

previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo

di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e

216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in

materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica



ed

autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi

nell'autorizzazione unica ambientale.

3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori degli impianti

di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui

si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad

autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione

della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica

ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente

a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi

previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri

atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento

delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa

e del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti sostanze

pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,

almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli

esiti  
delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la  
quale  
può procedere all'aggiornamento delle condizioni  
autorizzative  
qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento  
provocato  
dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario.  
Tale  
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.  
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari  
a  
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica  
ambientale  
corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre  
attestazioni previste dalle vigenti normative di settore  
relative  
agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui  
all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la  
trasmette  
immediatamente, in modalità telematica all'autorità  
competente e ai  
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne  
verifica,  
in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.  
Nella  
domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e  
autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il  
rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le  
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.  
2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario  
integrare la documentazione presentata, lo comunica

tempestivamente e  
in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi  
mancanti ed  
il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro  
trenta

giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in  
assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente  
presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale  
ai

sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della  
legge 7

agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato  
la

documentazione richiesta entro il termine fissato  
dall'autorita'

competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta'  
per il

gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita'  
della

documentazione da presentare; in tal caso, il termine e'  
sospeso per

il tempo della proroga.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli  
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e'  
fissata in

un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita'  
competente

adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla  
presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al  
SUAP

che, rilascia il titolo. Resta ferma la facolta' di indire la  
conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del  
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La  
conferenza

di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla  
legge 7

agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorita' competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono

non

intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti

di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione

delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter,

comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita'

competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche

nell'ambito della conferenza di servizi.

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione

unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo

o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3,

commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa

documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la

conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge

7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento

e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica, ogni

comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del

medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e

sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica

ambientale.

Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli

adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5

### Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia

all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla

documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.

2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente

gia' in possesso dell'autorita' competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute,

siano rimaste immutate.

3. L'autorita' competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.

4. Per le attivita' e gli impianti per cui le istanze di rinnovo

sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa

previsione contenuta nella specifica normativa di settore,

l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base

della precedente autorizzazione.

5. L'autorita' competente puo' comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale

stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di

settore;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali

lo esigono.

Art. 6

Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o

dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo

quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si

esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere

all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove

necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di

cui all'articolo 4.

3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai

sensi del comma 1 e' una modifica sostanziale, nei trenta giorni

successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non puo' essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle

norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non

sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Capo III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7

Autorizzazioni di carattere generale

1. E' fatta salva la facolta' del gestore di aderire tramite il

SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere

generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorita' competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli

impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'allegato IV alla

parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle

more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo

da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1,



lettera o),  
i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.

Capo IV

Disposizioni attuative

Art. 8

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a

carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Art. 9

## Monitoraggio

1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

## Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

## Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'

adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di

autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui

al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione

unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 4, comma 1.

Art. 11

## Poteri sostitutivi e abrogazioni

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo

2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri

sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.

3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato;
- b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;

c) nell'articolo 281:

- 1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla

scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia

stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;

2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla

scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia

stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;

3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato;

4) il comma 8 e' abrogato;

5) il comma 11 e' abrogato.

Art. 12

#### Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti

previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la  
semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  
del

mare, registro n. 4, foglio n. 168